

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Sull'ordine dei lavori:	
RAPELLI e SANTI: Norme per il Fondo di previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (2103);		DI MAURO	1499
PASTORE ed altri: Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2125)	1483	BETTOLI	1499
PRESIDENTE	1483, 1486, 1487, 1489 1490, 1491, 1494	DIAZ LAURA	1499
RAPELLI	1484, 1485	SCARPA	1499
BUTTÈ	1484, 1494	CREMASCHI	1499
MAGLIETTA	1484, 1491	PRESIDENTE	1499
SCALIA, <i>Relatore</i>	1485, 1487, 1494		
DI MAURO	1486, 1489, 1490		
ROBERTI	1486, 1487		
GITTI	1486		
SABATINI	1487, 1491		
BETTOLI	1487		
LIZZADRI	1487		
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 1490, 1491, 1494			
PESSI	1491		
PASTORE, MORELLI, DI VITTORIO ed altri: Tutela del lavoro a domicilio (<i>Modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (128-709-B)	1494		
PRESIDENTE	1494, 1499		
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	1495, 1498		
MAGLIETTA	1496		
CALVI	1497, 1498, 1499		
BETTOLI	1498		

La seduta comincia alle 9,30.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi: Norme per il fondo di previdenza dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2108) e dei deputati Pastore ed altri: Trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (2125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge Rapelli e Santi: « Norme per il fondo di previdenza dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette»; Pastore ed altri: « Trattamento di pensione e di anzianità per i dipen-

denti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ».

Come i colleghi ricorderanno, il 6 marzo 1956 gli onorevoli Rapelli e Santi presentarono una proposta di legge riguardante « le norme per il fondo di previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ». Il 15 marzo 1956 i deputati Pastore, Scalia ed altri presentarono, a loro volta, altra proposta di legge « riguardante il trattamento di pensione e di anzianità per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ». Le due proposte di legge erano state assegnate alla nostra Commissione in sede referente, ma nel giugno 1956 fu richiesto dalla nostra Commissione di discutere la due proposte di legge in sede legislativa, mentre presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale erano in corso trattative con le organizzazioni sindacali per regolamentare la materia.

Queste trattative sindacali si sono concluse nei giorni scorsi ed ora noi possiamo annunciare che è stato presentato un testo unificato all'esame della nostra Commissione, testo unificato che è stato adottato dall'Associazione nazionale degli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette e dei tesoriere degli enti locali e dall'Associazione tra le casse di risparmio italiane, per i datori di lavoro, e dalla Federazione italiana servizi tributari appaltati e dal Sindacato nazionale del personale esattoriale, per i lavoratori.

I singoli articoli dello schema sottoposto all'esame della Commissione sono stati approvati dalle predette associazioni sindacali di categoria e il testo complessivo è stato dalle stesse sottoscritto senza alcuna riserva. Già altre volte la nostra Commissione si è trovata in circostanze analoghe, cioè di avere all'ordine del giorno dei propri lavori il testo di un accordo sindacale.

Io ritengo, pertanto, che la nostra discussione possa procedere rapidamente in considerazione di questo accordo e anche in relazione al tempo limitato che è ormai a nostra disposizione. Aggiungo che sia l'onorevole Scalia che l'onorevole Repossi, rappresentante del Governo, il quale personalmente ha partecipato alla faticosa elaborazione del testo, potranno dare tutte le notizie che la Commissione riterrà di chiedere.

RAPELLI. Desidero fare una dichiarazione. Io ed il collega onorevole Santi, come ha ricordato l'onorevole Presidente, abbiamo presentato una proposta di legge fin dal marzo 1956 riguardante il fondo di previdenza dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. Ebbene, per il fatto di essermi

associato nella presentazione di questa proposta di legge all'onorevole Santi, io sono stato fatto oggetto di un ingiurioso attacco da parte di un giornale sindacale. Non ho preso in seria considerazione la cosa anche perché l'attacco era tanto più disgustoso in quanto proveniva dallo stesso ambiente cui io appartengo. Il provvedimento di legge proposto da me e dall'onorevole Santi era diretto a favore del personale esattoriale e a regolamentare la materia che li riguarda. Penso che il sistema di fare una continua gara non sia il migliore e il più idoneo a tutelare gli interessi dei lavoratori. Successivamente è venuto il progetto sollecitato da quel giornale. È chiaro che qui non si fanno questioni personali, si tratta soltanto di una questione sindacale: difendere gli interessi dei lavoratori. Cionondimeno, devo porre in evidenza che senza la presentazione di una proposta di legge, senza la successiva richiesta di discuterla in sede legislativa, probabilmente la controparte padronale non si sarebbe mossa e non si sarebbe arrivati all'accordo attuale. Non ho difficoltà, e ritengo che su questo sia anche d'accordo il collega onorevole Santi, di sostituire alla nostra originaria proposta di legge il testo dell'accordo sindacale sottoposto al nostro esame. Concludo dichiarando che diffonderò questa mia dichiarazione e che mi dispiace che la relazione sia stata affidata all'onorevole Scalia, in quanto parte interessata perché cofirmatario della seconda proposta di legge.

BUTTE. Ritengo che l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale nel dare delucidazioni sull'avvenuto accordo sindacale non potrà non riferire che, nelle trattative che sono state condotte fra le varie organizzazioni, su un punto che riguarda i dipendenti delle tesorerie comunali un'organizzazione non si è trovata d'accordo e precisamente la Federazione autonoma bancari italiani, la quale organizza anche gli esattoriali, e che aveva, per omogeneità di rappresentanza, delegato a rappresentarla la Federazione nazionale italiana esattoriali. Infatti, essa ha dovuto ritirare la delega in quanto non era stato sistemato il punto che riguarda i dipendenti dalle tesorerie comunali. Pertanto, io mi permetto di presentare un emendamento che ritengo possa essere inserito nell'articolo 9 onde comprendere anche questi esattori i quali, diversamente, se non si riconosce loro almeno la facoltà di iscrizione al fondo, resterebbero scoperti da ogni assicurazione per la vecchiaia.

MAGLIETTA. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Rapelli, poiché faccio parte del-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

l'organizzazione sindacale di cui è esponente l'onorevole Santi, mi sia consentito di fare una breve dichiarazione. Io credo che firmare una proposta di legge insieme a due colleghi che si chiamano Rapelli e Santi sia un onore per chiunque. Io non sapevo di tutto questo retroscena, forse per colpa mia. È veramente spiacevole che si verifichino cose di questo genere proprio quando ci si deve preoccupare di tutelare nel migliore dei modi gli interessi dei lavoratori. Noi accettiamo senza riserve questo testo che è stato concordato dalle varie associazioni sindacali d'intesa con il Governo, che è stato anche l'elemento di contatto tra le associazioni stesse. Non è il caso qui di ricordare gli sforzi che tutti noi, talvolta da punti di vista diversi, abbiamo fatto per venire incontro alle necessità dei lavoratori. Questo episodio evidentemente non contribuisce a conciliare i lavoratori.

Intendo affermare a nome della mia parte i sentimenti del massimo rispetto e della massima considerazione (cosa del resto che abbiamo sempre affermata) nei confronti del collega Rapelli. Pur non essendo stato autorizzato personalmente a farlo, elevo una protesta per il fatto che si sia voluto sollevare una questione particolare alle spalle dei lavoratori che hanno bisogno di unità, di fraternità e di collaborazione.

SCALIA, *Relatore*. Prima di iniziare la mia relazione devo pregiudizialmente dichiarare che la proposta di legge che porta la mia firma unitamente a quella di altri colleghi e che fu annunciata il 15 marzo 1956, non aveva lo scopo (neppure questa era l'intenzione dei sottoscrittori, tengo a precisarlo) di dare luogo ad una polemica, ma tendeva soltanto ad esprimere un preciso punto di vista. Pertanto, come è rispettabile l'iniziativa dell'onorevole Rapelli di associarsi ad altri deputati nella presentazione di una proposta di legge, altrettanto è rispettabile l'iniziativa di altri deputati che attraverso una'altra proposta di legge intendevano indicare il loro parere in merito alla regolamentazione della stessa materia. I fatti, cui accenna il giornale del quale ha parlato l'onorevole Rapelli, sono del tutto estranei alla mia persona, non solo, ma li ignoro completamente. È evidente che l'onorevole Rapelli con la sua proposta di legge tende a dare una sistemazione alla materia che riguarda i lavoratori delle esattorie; quindi, si dovrà ammettere che anche noi con la nostra proposta di legge tendiamo allo stesso fine sia pure per strade diverse e con diversa procedura. Così stando le cose, se io ho ben capito (mi si consenta di dirlo), mi è sembrato

che l'onorevole Rapelli non gradisca la mia funzione di relatore a questo provvedimento. Vorrei appunto pregare l'onorevole Rapelli di chiarire questo aspetto, perché se è così io sono anche pronto a rinunciare ad espletare l'incarico ricevuto.

RAPELLI. Si tratta di una speculazione a carattere organizzativo-sindacale che viene fatta da una certa federazione che ella assiste, onorevole Scalia, che potrebbe originare una vera e propria campagna tanto che ci si è domandato se era vero che in sede di Commissione questo accordo sarebbe stato presentato come emendamento dell'onorevole Pastore. È chiaro che si potrebbe anche andare a dire che tutto ciò che è stato fatto lo si è fatto per danneggiare un'altra organizzazione e cioè quella organizzazione che io e il collega Santi abbiamo assistito. Il fatto che io ed il collega Santi abbiamo assistito questa organizzazione non può indubbiamente costituire un titolo di demerito, perché io non guardo mai in faccia ai lavoratori quando si tratta di tutelare i loro interessi e di venire incontro alle loro richieste.

Perciò sulla relazione potrebbe essere impiantata una campagna, se questo non avverrà tanto di guadagnato.

Sono stato rimproverato di aver firmato la proposta di legge insieme all'onorevole Santi come se questa cosa fosse stata dal punto di vista sindacale un atto assolutamente imperdonabile. Ritengo che si tenterà, come mi dimostra un biglietto inviatomi dall'onorevole Santi, di speculare sul compito del relatore col dire soprattutto che non si tratta delle proposte di legge originarie. Poiché noi siamo in sede legislativa e tutto rimane consacrato a verbale, ho voluto fare queste dichiarazioni per dare modo all'organizzazione degli esattoriali da me assistita di avere la possibilità di difendersi nei confronti della vostra organizzazione.

SCALIA, *Relatore*. Questo è un problema del tutto nuovo che esula da ogni disciplina legislativa: tuttavia dal punto di vista politico è una questione molto importante, anche perché intendo dimostrare all'onorevole Rapelli che non vi è nessuna volontà di speculare e che io sono del tutto estraneo a questi fatti. Io assisto questa categoria di lavoratori per la parte tecnica, per quanto riguarda appunto i problemi che sono stati affrontati e regolati dalle norme contenute nel provvedimento di legge. È evidente che, dopo una regolamentazione della materia che concerne una determinata categoria di lavoratori, vi possono essere conseguenze di carattere orga-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

nizzativo e sindacale. Avrei pertanto poco da dire in ordine al provvedimento tanto più che il progetto è anche il frutto dell'accordo stipulato fra le varie associazioni sindacali.

DI MAURO. Noi dobbiamo esaminare un testo unificato che ha avuto origine dalla proposta degli onorevoli Santi e Rapelli.

PRESIDENTE. Non è esatto. Il nuovo testo è un testo sostitutivo delle due proposte di legge Rapelli e Santi e Pastore, Scalia ed altri.

DI MAURO. Quindi entrambi i proponenti accettano la paternità di questo testo...

ROBERTI. La paternità da chi promana? Dalla Commissione?

PRESIDENTE. Onorevole Roberti ho già spiegato all'inizio della seduta come si è addivenuti alla formulazione del testo unificato sottoposto al nostro esame. Furono presentate a suo tempo due proposte di legge concernenti i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, proposte di legge che erano state assegnate alla nostra Commissione in sede referente. Successivamente, da parte della nostra Commissione venne richiesto che ci fossero assegnate in sede legislativa. Nel frattempo furono iniziate lunghe discussioni per addivenire ad un accordo. A questo accordo si è pervenuti in questi giorni e si è concluso con la formulazione di questo testo unificato sottoscritto da tutte le organizzazioni ed alla cui elaborazione ha partecipato anche il Governo. I proponenti delle due proposte di legge accettano questo testo unificato come sostitutivo delle proposte di legge da loro presentate. Di conseguenza, onorevoli colleghi, la posizione procedurale è questa: esame del testo unificato in sostituzione delle proposte di legge che sono all'ordine del giorno.

ROBERTI. Io non sono d'accordo con l'onorevole Presidente. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione nuova. La fonte di questo testo unificato sono dunque le organizzazioni sindacali, non i singoli deputati o la Commissione. Vi erano invece delle proposte di legge che erano state portate a conoscenza di tutti i deputati ed è su queste proposte di legge che noi dobbiamo discutere, o almeno doveva essere approntato dalla Commissione un nuovo testo e portato a conoscenza dei membri della Commissione. Noi ci troviamo di fronte ad una nuova procedura regolamentare. Pertanto, io chiedo che si interpelli al riguardo la Presidenza della Camera, perché non si può in sede legislativa presentare un nuovo testo e su di esso iniziare una discussione e giustificarlo con il fatto che sia stato concordato dalle organizzazioni sindacali ed accettato. Io non co-

nosco il merito; potrei anche essere d'accordo sulla sostanza delle norme proposte, ma non posso ammettere che si inizi una nuova procedura regolamentare. Io chiedo che venga interpellato il Presidente della Camera: pertanto, avanzo proposta formale di sospensiva anche in relazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Rapelli.

PRESIDENTE. Io pregherei l'onorevole Roberti di essere puntuale alle sedute, perché all'inizio io ho spiegato la situazione. In altre occasioni la nostra Commissione ha già risolto questo problema procedurale.

ROBERTI. Signor Presidente, io non accetto questo richiamo alla puntualità. Ella non ha il diritto di farlo. Se la Commissione, quando io giungo in sede legislativa, ebbene io partecipo ai lavori da quel momento e ho il diritto di prospettare le mie ragioni.

PRESIDENTE. Intendevo richiamare l'attenzione dell'onorevole Roberti sull'esatta posizione della questione. Comunque ripeto all'onorevole Roberti, che ne fa una questione formale, che l'aspetto procedurale è il seguente: vi sono le due proposte di legge; l'onorevole Scalia presenta un nuovo testo, il che costituisce un diritto del relatore. A titolo di informazione, questo testo corrisponde ad un testo che è stato concordato in sede sindacale.

ROBERTI. Ma tutto questo volume è un nuovo testo? Allora io ho il diritto di leggere questo testo e chiedo che la discussione sia sospesa fino a che io non abbia finito questo esame.

Le chiedo formalmente, pertanto, di fronte ad un procedimento nei confronti del quale debbo avanzare tutte le mie riserve, di voler porre in votazione la mia richiesta di sospensiva relativamente alla discussione di questo testo di legge.

PRESIDENTE. Essendo stata avanzata una richiesta formale di sospensiva, ricordo ai colleghi che possono parlare due deputati a favore compreso il proponente e due contro.

DI MAURO. Questo testo non deve essere considerato come un nuovo testo Scalia, ma come un testo anche dell'onorevole Scalia, cioè un testo Santi, Rapelli, Pastore, Scalia, ecc. cioè un testo concordato.

GITTI. Parlerò contro la sospensiva. Io mi dichiaro, signor Presidente, contrario alla sospensiva avanzata dall'onorevole Roberti per il semplice fatto che non è la prima volta che noi ci troviamo, per necessità di tecnica legislativa e per motivi pratici, a sostituire il testo di proposte di legge con progetti che vengono formulati in sede sindacale o con l'assi-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

stenza sindacale e vengono fatti propri del relatore, al quale è sempre stato riconosciuto il diritto di presentare emendamenti, formulare un nuovo testo, unificare più proposte, ecc. È avvenuto ciò per gli elettrici, come noi ricordiamo, ed è avvenuto per gli assegni familiari e in molte altre circostanze.

ROBERTI. Onorevole Presidente, io debbo insistere nella mia richiesta e debbo far presente che qui ci si trova di fronte ad una situazione diversa dalla prassi che è stata seguita altre volte in questa Commissione. Il caso degli elettrici fu una cosa completamente differente; non ci trovavamo allora di fronte ad un testo nuovo venuto dal di fuori ed inserito in quello della Commissione o sostituito ad esso. Altre volte noi abbiamo partecipato ad un comitato ristretto di cui hanno fatto anche parte, sì, colleghi di rappresentanza sindacale, i quali hanno studiato la questione e portato il loro apporto; ma qui ci troviamo di fronte ad un nuovo sistema che si vuole instaurare nella nostra Commissione.

PRESIDENTE. Non è esatto.

ROBERTI. Ritengo che questo sistema non possa essere instaurato e, ove la mia richiesta di sospensiva non dovesse venire accolta dalla maggioranza della Commissione, io mi riservo di chiedere al Presidente della Camera che riunisca, se occorrerà, la Giunta del regolamento per deliberare su questa questione.

E chiedo anche che il Governo si pronunzi a questo riguardo; come chiederò, se si dovrà arrivare alla discussione, che questa proposta di legge sia rimessa all'Assemblea.

SABATINI. Vorrei far presente all'onorevole Roberti che le organizzazioni sindacali di fatto esistono ed intervengono sempre recando dei contratti prestabiliti, come avviene, ad esempio, per gli assegni familiari. Vorrei perciò pregare l'onorevole Roberti di non formalizzarsi tanto su questa circostanza, giacché noi legislatori non possiamo ignorare le organizzazioni sindacali.

ROBERTI. Nessuno chiede questo.

SABATINI. Io posso rendermi conto come l'onorevole Roberti potesse non essere al corrente della questione, ma tutti gli altri erano al corrente.

BETTOLI. Il nostro gruppo, signor Presidente, è contro la sospensiva che è stata avanzata dall'onorevole Roberti. Siamo contrari prima di tutto perché consideriamo questo testo formalmente pervenutoci dal relatore, come valido ed idoneo per diventare legge in sostituzione della proposta che il collega Santi ha presentato insieme con l'onorevole Ra-

PELLI e dell'altra proposta che potremo definire Pastore-Scalia.

Chiediamo quindi che si passi immediatamente alla discussione e possibilmente all'approvazione in giornata di questo testo di legge, poiché ogni sospensiva potrebbe avere la grave conseguenza di bloccare l'approvazione di questa legge e la sua entrata in vigore prima del termine della legislatura.

ROBERTI. Una volta risolta la questione di principio si può rinviare anche di ventiquattr'ore, anche soltanto di sei: ci si può riunire nel pomeriggio. Non faccia il tragico.

PRESIDENTE. Debbo dichiarare che il Presidente ritiene di non violare alcuna norma di regolamento, in quanto ha posto all'ordine del giorno le due proposte di legge Rapelli-Santi e Pastore e a queste proposte di legge il relatore onorevole Scalia ha contrapposto, secondo un suo preciso diritto, un nuovo testo coordinato. Di questo testo io ho dato notizia ai colleghi all'inizio della seduta, comunicando che esso è il risultato di un accordo sindacale.

Evidentemente la Commissione ha il potere di respingerlo o di accettarlo, nella sua piena sovranità.

Fatta questa precisazione, pongo in votazione la proposta di sospensiva presentata dall'onorevole Roberti.

(Non è approvata).

L'onorevole Scalia ha pertanto facoltà di svolgere la propria relazione.

ROBERTI. Io protesto, onorevole Presidente! Ella in questo modo viola il regolamento, strappa la Costituzione, si assume una grave responsabilità! Io vado a protestare, per questo che lei fa, al Presidente della Camera per iscritto e chiederò che di ciò si discuta questo pomeriggio in Assemblea.

PRESIDENTE. Ha il diritto di farlo.

ROBERTI. Vi assumete tutti una grave responsabilità giacché vi troverete di fronte ad una legge che è stata fatta in sede sindacale. (Commenti).

LIZZADRI. Ma questa è demagogia! E poi al comune di Roma votate per il Governo! (Commenti — Interruzioni).

PRESIDENTE. Credo che la miglior smentita sia che iniziamo la discussione di merito. La Commissione, nella sua sovranità, deciderà che cosa debba fare di questo testo sul quale invito nuovamente l'onorevole relatore a voler riferire.

SCALIA, Relatore. Mi permetto di fare alcune considerazioni circa i precedenti.

La norma legislativa fondamentale che regola il trattamento previdenziale per i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette è contenuta nell'articolo 110 della legge 13 agosto 1922, n. 1146.

In forza di questa disposizione doveva essere assicurato a questo personale, per le delicate mansioni che esso svolge un trattamento di pensione più favorevole di quello generale stabilito dal decreto luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603. Infatti il citato articolo di legge, determinando il contributo da versare all'allora Cassa per le assicurazioni sociali, stabiliva che dall'ammontare predetto dovesse essere detratto il contributo, che in parti uguali, tanto da parte dell'esattore quanto da parte del lavoratore, doveva esser versato per l'invalidità e la vecchiaia.

La successiva legislazione non ha rispettato questo principio, per cui oggi ci troviamo in una situazione di assoluta carenza legislativa.

Il testo che è sottoposto alla nostra approvazione e che ha suscitato all'inizio tante discussioni e tante polemiche provvede pertanto ad una riorganizzazione della materia, la quale è distribuita in diversi capitoli che assumono il nome di titoli al fine di avere una trattazione organica e sistematica.

Nel titolo primo è trattata la natura e l'organizzazione del fondo. Dopo essere passati alla determinazione del fondo si provvede a determinare qual'è lo scopo di esso e si afferma che scopo del fondo è la integrazione del trattamento di pensione previsto dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modifiche e dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modifiche. Il secondo fine del fondo viene ravvisato nella necessità di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, un sistema di assicurazione e di capitalizzazione comprensivo dell'indennità di anzianità e della integrazione dovute ai termini di legge. Sempre nello stesso titolo, all'articolo 4 viene istituito un comitato speciale che risulta composto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il comitato stesso, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da 4 rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, da 3 rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette, da un rappresentante delle casse di risparmio, dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazione. Nel successivo articolo 5 vengono definiti i compiti di tale comitato speciale che sono quelli

di vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge e di decisione sui ricorsi riguardanti l'applicazione sempre della legge. Inoltre, il comitato ha il compito di esprimere il parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del fondo ed altri compiti collaterali. L'articolo 6 già investe l'ordinamento del fondo, mentre l'articolo 8 e l'articolo 9 circoscrivono la sfera del personale soggetto all'iscrizione al fondo stesso.

Nel titolo secondo si provvede a stabilire il tecnicismo e le modalità di calcolo e di versamento dei contributi stabilendo le misure dei contributi, e infine le variazioni delle aliquote contributive e le retribuzioni soggette a contributo.

Il titolo terzo riguarda le norme relative al trattamento di pensione e nel titolo quarto si prevedono le norme riguardanti anche il trattamento di pensione. I requisiti sono i seguenti: gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione di cui all'articolo 3 qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette e sempre che possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 se donne; nelle norme transitorie sono però stabilite delle eccezioni. In secondo luogo, potranno usufruire della pensione coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché la invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato. Oltre alle norme relative alla liquidazione della pensione ed alla determinazione dei requisiti per gli aventi diritto alla pensione, il nuovo testo unificato provvede a determinare le norme per l'accertamento della invalidità ed alla misura della pensione corrispettiva. Naturalmente il computo del periodo pensionabile riguarda anche i periodi di servizio intermedi.

Il titolo quarto, all'articolo 39 comprende norme che prevedono con un determinato meccanismo le variazioni alle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita. Infatti l'articolo 39 dice che qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiori

al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita. L'articolo 39 stabilisce, altresì, che si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sarà verificata una ulteriore variazione del 12 per cento, sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956.

Nel titolo quarto si prevede poi la misura della contribuzione e della prestazione di capitali con una serie di articoli che vanno dal 40 al 48. Si stabilisce poi tutto un meccanismo per assicurare quelle che sono le prestazioni del capitale stesso.

Nel titolo sesto si prevede tutta una serie di norme transitorie delle quali alcune vanno citate per la loro importanza. Ad esempio, l'articolo 53 stabilisce che « Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'articolo 10, comma primo, punto primo, continueranno ad essere trasferiti nella assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda le iscrizioni nel ruolo della mutualità ».

L'articolo 58 prevede che « gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al fondo, in caso di cessazione dal servizio hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purché abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto è ridotto a 20 anni ».

Altre norme transitorie sono previste soprattutto per la regolarizzazione di talune situazioni e precisamente negli articoli 63 e 64 che prevedono il computo dei periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1955. L'articolo 66, poi, per la regolarizzazione presso il fondo dei periodi di servizio compresi fra il 1° gennaio 1956 e l'entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, prevede che il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 decorre dalla data di

entrata in vigore della legge stessa. Infine, l'articolo 76 prevede che per quanto non contemplato nella legge si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Questa, in una breve sintesi, la struttura organica del testo che viene sottoposto all'approvazione della Commissione del lavoro e previdenza sociale. A me piace sottolineare, rammaricandomi che l'onorevole Roberti non sia presente, il laborioso travaglio che è costato questo testo unificato cui ha partecipato attivamente l'onorevole Sottosegretario di Stato, Repossi. Sono sicuro che se l'onorevole Roberti avesse saputo tutto questo forse egli non avrebbe avanzato la richiesta sospensiva. Con l'approvazione di questo testo, noi verremmo incontro ad una parte larghissima di aspettative di lavoratori i quali in sede di trattative sono stati disposti anche a rinunciare a delle loro legittime prerogative, pur di vedere definitivamente regolata questa materia. Meglio di me, e più autorevolmente di me, potrà darvi altra illustrazione l'onorevole Repossi e darvi atto del fatto che non tutte le posizioni, come in tutte le trattative accade, si sono potute soddisfare. Ciononostante i lavoratori hanno ritenuto di assumere un atteggiamento responsabile e hanno contribuito a risolvere i problemi agevolando così lo sforzo per portarli a soluzione. Pertanto, io invito i colleghi ad approvare il testo unificato che credo abbia ottenuto il consenso o di tutti o quasi tutti i componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO. Il testo unificato, in definitiva, a mio avviso, dal punto di vista tecnico dovremmo considerarlo un emendamento che potrebbe chiamarsi emendamento Santi-Rapelli, Pastore, Scalia ed altri.

PRESIDENTE. Il testo del messaggio porterà il nome di tutti i firmatari delle proposte di legge. Questo è un nuovo testo unificato presentato dal relatore, in collaborazione con i presentatori delle singole proposte.

DI MAURO. Così abbiamo un testo proposto dal relatore? Noi avevamo in discussione due proposte di legge: la proposta di legge Santi-Rapelli e la proposta di legge Pastore, Scalia ed altri. Ora, queste due proposte di legge si trasformano, per effetto di accordi intercorsi fra le parti, in un testo unificato; questo testo unificato è praticamente, sotto l'aspetto regolamentare, dopo le dichiarazioni che abbiamo udite da parte dell'onorevole Rapelli e dell'onorevole Maglietta per conto del-

l'onorevole Santi, comprensivo delle due proposte di legge e pertanto, a mio avviso, può essere chiamato testo unificato delle proposte di legge Rapelli, Santi, Pastore e Scalia.

PRESIDENTE. Infatti, all'inizio della seduta, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Rapelli che come proponente ha accettato il testo unificato, questo punto è stato chiarito.

DI MAURO. Evidentemente siamo d'accordo con l'intero progetto così com'è. Per quanto riguarda la questione dell'estensione di questo provvedimento ai tesorieri, non so se sia opportuno in questo momento fare una innovazione così importante. Non si tratta di un emendamento di scarso rilievo, ma di un emendamento veramente importante. Vorrei quindi sottoporre all'onorevole Buttè questo criterio, se egli cioè non ritenga più opportuno addivenire al riguardo ad una formula e ad una procedura quale quella dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo innanzitutto precisare che ci trovavamo di fronte a due proposte di legge deferite in sede legislativa all'XI Commissione, le quali non riuscivano a poter percorrere velocemente il loro iter, sinché sia da parte dei rappresentanti dei lavoratori che da parte di quelli dei datori di lavoro e da parte ancora dei proponenti che sollecitavano presso il Ministero del lavoro, si addivenne all'idea e alla proposta di studiare un accordo in sede sindacale per la creazione di norme che poi il Parlamento avrebbe nella sua sovranità esaminato per vedere se accoglierle o meno (nessuna offesa quindi all'autorità del Parlamento), per vedere cioè se non fosse stato possibile creare un testo veramente soddisfacente poiché si trattava di fare una legge che aveva ed ha diversi aspetti, giacché si tratta di modificare leggi già esistenti, come quella del 1951.

Fu così che il Ministero si incaricò di questo non facile lavoro e molti dei colleghi presenti hanno partecipato alle trattative e sanno che praticamente, dopo anni, queste erano fallite. Il nostro intento era di facilitare la Commissione, fornendole tutti gli elementi di conoscenza agli effetti della decisione che, nella sua alta responsabilità, essa deve prendere; e ciò anche con quel senso di cordialità e con quel desiderio di collaborazione che si ha al Ministero del lavoro quando si tratta dell'interesse dei lavoratori ed anche di venire incontro alle esigenze della parte sindacale.

D'altra parte il Ministero del lavoro ha accettato volentieri questo compito, giacché dobbiamo ricordare che vi sono precedenti al riguardo, come quello che si è poc'anzi ricordato degli elettrici, quando la Commissione del lavoro ritenne opportuno di delegare il proprio relatore, che era allora precisamente la persona che vi parla, perché prendesse contatto con il Ministero per cercare di addivenire a degli accordi.

Quando quindi si dice che il sottosegretario va deprecato — come mi pare sia stato detto, se non ho mal inteso — perché non avrebbe informato la Commissione dell'azione che svolgeva, si tratta evidentemente di un'affermazione inesatta, perché i proponenti delle due proposte di legge furono anzitutto proprio loro che invitarono il Ministero a compiere questa opera e sono poi stati sempre informati dello svolgimento della trattativa e, questa conclusa, hanno ritenuto di pervenire a questo testo unificato, ritenendolo utile ed idoneo.

Precisato questo, desidero sottolineare che questa legge, a mio avviso, assume una notevole importanza e — mi si consenta questa illusione — farà base in avvenire anche per leggi relative ad altre categorie. Noi abbiamo qui infatti che gli esattoriali sono prima di tutto tenuti all'assicurazione obbligatoria; inoltre abbiamo un'armonizzazione tra il fondo aggiornativo e il fondo integrativo. Trova altresì un motivo di conforto sindacale di veder detto qui che per quello che riguarda il trattamento di quiescenza fa base non la contribuzione, ma la retribuzione. Troviamo poi qui anche il diritto all'indennità integrativa: nel caso, ad esempio, che un dipendente moia prima di aver conseguito dieci anni di anzianità, la liquidazione ai superstiti viene effettuata in base al minimo di dieci anni e così di seguito. C'è poi contemplato un prestito anche per l'acquisto di una appartamento.

È insomma un provvedimento di legge che rispecchia tutta la vita del lavoratore. Il Ministero del lavoro è pertanto d'accordo circa questo testo unificato.

Per quello che riguarda i tesorieri, mi incombe l'obbligo — avevo già assunto questo impegno e in ogni caso l'avrei mantenuto — di far presente che, proprio quando gli accordi sindacali stavano per arrivare alla loro conclusione, si sono presentati rappresentanti della F.A.B.I., cioè della Federazione autonoma bancari italiani, i quali avevano delegato a rappresentarli un certo gruppo di esattoriali che aveva aderito alla F.A.B.I. Si sono però presentati alla conclusione delle trattative, dicendo che non si trovavano d'accordo con i

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

loro delegati. Noi abbiamo pertanto risposto loro che non potevamo ritornare da capo.

Essi chiedevano che venissero inseriti anche i tesorieri, ma io ritengo che la questione riguardasse e riguardi quasi esclusivamente i tesorieri dipendenti dal comune di Roma. Ma quella dei tesorieri è una categoria fuori dalla nostra discussione. Sorse in verità la questione di tesorieri che facessero eventualmente servizio misto di tesoreria e di esattoria. È stato per questo che noi abbiamo inserito un comma nel quale è previsto che se il tesoriere è assunto con contratto bancario, egli seguirà allora la sorte dei bancari, mentre nel caso sia assunto con contratto esattoriale, beneficerà allora di tutto quanto qui sancito per gli esattoriali.

Fu pertanto espresso parere contrario all'inclusione anche dei tesorieri.

La questione doveva ad ogni modo essere vista attentamente. Il Parlamento ha indubbiamente le sue responsabilità in una decisione di questo genere. Io espressi perciò il parere che eventualmente in una successiva discussione i tesorieri avrebbero potuto tentare una trattativa sindacale e sottoporre poi, se fosse stato il caso, la questione a quello che sarà il Comitato speciale per il fondo degli esattoriali, per vedere se questa disciplina dovesse estendersi anche ai tesorieri nel caso che essi dovessero assumere altresì la figura di esattoriali.

Per quello che riguarda quindi l'emendamento proposto al riguardo, pur riserbandomi di pronunziarmi di nuovo a suo tempo, debbo sin d'ora dichiararmi contrario per una ragione di competenza, per una ragione cioè che ha riguardo alla materia che stiamo trattando in questo momento. Nel caso poi che venisse presentato un ordine del giorno, mi riservo di esprimere il parere del Governo.

SABATINI. Penso che sarebbe stato utile che a tutti i membri della Commissione fosse stato comunicato il testo unificato. Io proporrei di sospendere la seduta per un po' di tempo onde consentire ai colleghi che non conoscono lo schema di prenderne visione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, non sappiamo quanto tempo ancora dureranno i nostri lavori e teniamo presente che il provvedimento dovrà poi essere approvato anche dal Senato.

PRESIDENTE. Io proporrei alla Commissione di esaminare gli articoli almeno fino all'articolo 9, al quale è stato presentato un emendamento dall'onorevole Buttè.

MAGLIETTA. Comunico, anche a nome del mio gruppo, che presenterò un ordine del giorno.

PESSI. Anch'io condivido la preoccupazione di affrettarsi ad esaminare ed a discutere questo progetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

TITOLO PRIMO.

NATURA ED ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

CAPO I.

Denominazione, scopi ed ordinamento del fondo.

ART. 1.

Il « Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », istituito con l'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura di cui alla presente legge e la denominazione di « Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette »; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 2.

Il Fondo ha lo scopo:

1°) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le norme della presente legge;

2°) di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capi-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

tale comprensivo dell'indennità di anzianità e della integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2°) sono affidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalità che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo articolo 47.

(*E approvato*).

ART. 3.

Il Fondo provvede a corrispondere allo iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1° del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nell'assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagati in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.

L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

(*E approvato*).

ART. 4.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'arti-

colo successivo, composto dai seguenti membri:

1°) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;

2°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3°) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4°) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5°) tre rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

6°) un rappresentante delle Casse di risparmio;

7°) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8°) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I membri di cui ai numeri 1°) e 7°) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4°), 5°) e 6°), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

(*E approvato*).

ART. 5.

Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura dell'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge;

c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;

d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità che le parti interessate intendano inserire in contratti collettivi di lavoro;

e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;

f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

h) formulare proposte circa gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n.2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

l) approvare le modalità per l'applicazione della presente legge.

Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto.

Il parere di cui alla lettera d) è obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianità diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia già espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotto senza il parere predetto o in difformità di esso, non obbligano il Fondo.

(È approvato).

ART. 6.

Il Fondo è ordinato:

a) per il trattamento integrativo di pensione di cui al comma primo, punto 1° dell'articolo 2, col sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali;

b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2° dello stesso articolo 2, col sistema di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista nella convenzione di cui al successivo articolo 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta, nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ai sensi del successivo articolo 41.

(È approvato).

ART. 7.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e le passività

nonché i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi al trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale.

In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti ed addebita le spese relative alla gestione medesima.

Per la gestione delle prestazioni di capitale, le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo.

I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'articolo 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato alla data del 31 dicembre 1960.

(È approvato).

CAPO II.

Obbligo di iscrizione al fondo.

ART. 8.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9.

« Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreché il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito ».

L'onorevole Buttè all'articolo 9 ha presentato il seguente emendamento:

« È concesso ai dipendenti delle tesorerie comunali la facoltà di iscrizione al fondo a mente dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1937, n. 1021 ».

L'onorevole Buttè ha facoltà d'illustrarlo.

BUTTÈ. Do atto all'onorevole Sottosegretario di Stato del suo riconoscimento che la nostra Commissione in sede legislativa può apportare qualsiasi modifica e, pertanto, non si può addurre l'argomento che la maggioranza delle organizzazioni, rappresentanti i lavoratori, possa in questa sede determinare l'approvazione o meno del progetto. Noi stiamo qui regolando per legge una certa materia previdenziale, ma vi sono dei casi che non vengono contemplati. Gli articoli 8 e 9 coprono quasi tutta l'area dei casi che stiamo considerando. Si è parlato degli impiegati che hanno un contratto di lavoro nel settore del credito e di quelli che l'hanno nel settore esattoriale. Ma vi è un terzo caso che la legge non considera e, precisamente, non vengono presi in esame quei lavoratori addetti a determinati servizi nelle tesorerie di quasi tutti i comuni, come accade, ad esempio nella tesoreria del comune di Roma dove ben 500 lavoratori non godono né del tratta dei dipendenti del credito, né di quello dei dipendenti delle esattorie. Nel vecchio contratto nazionale del 1939 essi erano già compresi fra gli esattoriali. Ripeto, questi impiegati non sono ora considerati. Ora, io mi domando se in sede legislativa, e pertanto al di là di quelle che possono essere state le contrattazioni sindacali, non sia convenientemente inserire anche una disposizione che li riguarda, onde prendere in considerazione tutti i casi. Ad ogni modo, dopo le dichiarazioni del Governo posso anche ritirare l'emendamento e sostituirlo con

un ordine del giorno, ma evidentemente gli effetti non sono gli stessi. Ecco perché sarebbe bene stabilire per legge la facoltà di iscrizione al fondo anche di questo tipo particolare di dipendenti dalle tesorerie; ed un'altra è la questione di raccomandarne la iscrizione al fondo al consiglio di amministrazione. Tuttavia, se l'emendamento può comportare un pregiudizio alla sollecita approvazione della legge, io lo ritiro, ma prego il Governo di prendere in seria considerazione il contenuto del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento Buttè?

SCALIA, *Relatore*. Sono contrario per motivi di aderenza alla struttura della legge, mentre posso accettare la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Buttè?

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho già illustrato le ragioni che hanno condotto a questo testo unificato e ritengo per una sollecita approvazione della legge di non modificare le norme in esso inserite. È questa una questione che potrà essere vista in un secondo momento.

BUTTÈ. Non insisto nell'emendamento che mi riservo di trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta avanzata dall'onorevole Sabatini, relatore, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione di questo progetto di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli, Di Vittorio, Lizzadri Novella, Santi, Foà, Noce Teresa, Sacchetti, Montelatici, Invernizzi, Maglietta e Pigni: Tutela del lavoro a domicilio. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (128-179-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli, Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi, Foa, Noce Teresa, Sacchetti, Montelatici, Invernizzi, Maglietta, Pigni: « Tutela del lavoro a domicilio » (Modificato dalla X Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Buttè, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1958

BUTTE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio presente che dobbiamo fare semplicemente delle considerazioni di ordine generale, anche perché ad un certo momento dobbiamo concludere forse con considerazioni diverse da quelle che risulterebbero se invece procedessimo immediatamente ad un esame diretto degli articoli.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato, devo dire che è stata completata la dizione di ufficio del lavoro con l'aggiunta della dizione « e della massima occupazione ». Inoltre, il Senato ha soppresso il quarto comma dell'articolo 3 che riguarda la valutazione delle garanzie che gli imprenditori devono offrire. Infatti, nella discussione che si era fatta su questo punto, si era inteso di fare obbligo alle Commissioni provinciali di indagare sulla consistenza economica e sulla moralità commerciale dei singoli committenti. Infine, il Senato ha soppresso il terzo punto dell'articolo 3 che dice « i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali ».

Come i colleghi ricorderanno, questo punto 3 si riferiva al fatto che prima di procedere alla iscrizione del committente nell'apposito registro si dovesse almeno denunciare una trattazione, anche minima, in mancanza di una classificazione del lavoro che si andava a commettere. Il Senato ha ritenuto di assorbire questo obbligo nell'articolo 6.

Per quanto riguarda l'articolo 4, devo dire che il testo della Commissione del Senato è rielaborato. Nel caso in esame il parere negativo della Commissione faceva sospendere l'esito del ricorso. Il relatore del Senato ha fatto presente che non era possibile mantenere il testo della disposizione in quanto per una norma di diritto generale ogni decisione non definitiva non può avere quegli effetti.

L'articolo 6 prevede delle modifiche che riguardano le tariffe, modifiche che pur non aumentando le tariffe da noi approvate, possono essere accettate. Devo aggiungere che anche altre modifiche sono state discusse in una seduta amichevole presieduta dal nostro Presidente per vedere di trovare un punto di incontro con i rappresentanti del Senato. Purtroppo, il relatore del Senato di fronte a quelle richieste ha dichiarato che molto difficilmente i suoi colleghi avrebbero aderito.

Una delle modifiche più importanti è contenuta nell'articolo 8. Noi avevamo fatto

espresso richiamo per la iscrizione dei lavoratori negli elenchi dei lavoratori a domicilio alla legge 4 aprile 1949, n. 264, ma avevamo anche stabilito che non potessero essere iscritti lavoratori che svolgessero il loro lavoro presso terzi e che fossero retribuiti. È inutile che io ripeta le ragioni che ci indussero ad inserire questo divieto. Il Senato si è preoccupato soprattutto di tutelare alcune situazioni esistenti che da noi sono state considerate anomale e che invece il Senato ha considerato come situazioni di fatto insopprimibili, per cui è stata aggiunta la richiesta nominativa da parte del committente, asserendo che la stessa disciplina della legge del 1949, permette l'assunzione nominativa dei lavoratori specializzati o addetti a mansioni di fiducia.

Così pure vi è, all'articolo 13, una innovazione molto importante. In esso, sostanzialmente si accentrava la massima tutela del lavoratore a domicilio mediante la estensione ad esso di tutte le assicurazioni sociali in atto, facendo carico al Ministero del Lavoro di regolamentarne l'applicazione.

Naturalmente la impostazione da noi data, era di ordine generale, ma evidentemente non dava la facoltà di superare determinate difficoltà.

L'esame del Ministero del lavoro e degli Enti assicurativi, poteva, per esempio, escludere la indennità di disoccupazione perché inapplicabile, ma vi era una sollecitazione per applicare al massimo possibile tutte le altre forme di previdenza, compresi, ad esempio, gli assegni familiari.

Il Senato, all'articolo 13, ha invece fatto una distinzione, quella famosa distinzione che noi abbiamo sempre voluto evitare, fra lavoro industriale e lavoro tradizionale. È questo un argomento sul quale non mi dilungo, ma ricordo che avevamo escluso la dicitura « tradizionale » perché la considerazione di tradizionalità era molto discutibile; infatti alcune lavorazioni industriali, quali la maglieria ad esempio, potevano essere considerate tradizionali, contrariamente alla loro natura, per il solo fatto che continuano da alcuni decenni; inoltre, si era opposta la difficoltà di una elencazione del lavoro tradizionale a domicilio. Il Senato, invece, ha ritenuto di ripristinare quello che era già stato proposto nella precedente proposta di legge, far carico, cioè al Ministero del lavoro, della compilazione di un elenco di lavorazioni che, anche se non vengono chiamate tradizionali, pure, in precedenza, normalmente venivano compiute a domicilio. Il Ministero del lavoro, attraverso le commissioni provinciali e la commissione cen-

trale, dovrà compilare un elenco di tutti i lavori da considerare tradizionalmente a domicilio e i lavoratori ad essi addetti non avranno tutte le provvidenze di assistenza e previdenza, ma solo l'invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità; l'assicurazione contro le malattie sarà limitata alla assistenza sanitaria.

In modo particolare non godranno degli assegni familiari. I lavoratori, invece, adibiti a lavorazioni a domicilio non compresi in questo futuro elenco, potranno godere anche della disoccupazione.

Su questo punto sostanziale, la legge da noi approvata viene perciò notevolmente modificata. Riflesso immediato è che mentre da parte nostra si tendeva a scoraggiare il lavoro a domicilio, soprattutto mediante una parificazione di trattamento e quindi togliendo, per quanto possibile, la convenienza dell'imprenditore ad assumere queste forme di lavorazione, ora questo scopo viene a cadere.

È quindi venuta meno quella misura che, a nostro parere, doveva essere risolutiva, se non immediatamente, almeno nel prosieguo della applicazione della legge, per la effettiva tutela dei lavoratori.

Queste sono le modifiche apportate dal Senato sulle quali dovremo porre la nostra attenzione.

Debbo informare che il Senato ha lungamente discusso il provvedimento, ha votato passo per passo ogni comma, ha radunato delle maggioranze qualche volta stentate, qualche altra volta si è trovato in parità per cui il Relatore Grava, di fronte alla prospettiva di un ritorno del testo da noi nuovamente modificato e senza che siano accolte le nuove formulazioni degli articoli 8 e 13, ritiene che la legge non possa essere approvata in questa legislatura.

Ci è quindi posto il problema di esaminare quale beneficio possano avere i lavoratori a domicilio da una legge che chiamerei decurtata, rispetto al testo da noi approvato, o se sia più conveniente lasciarli senza alcun aiuto legislativo e procedere poi a una nuova impostazione della questione nella legislatura a venire.

Il testo approvato dal Senato, ripeto, secondo le dichiarazioni del Relatore, senatore Grava, non può sopportare alcun emendamento, nemmeno di poco conto. E il caso, chiedo, di tentare una esperienza con la applicazione di questo testo approvato dal Senato?

Penso che, effettivamente, se noi consideriamo articolo per articolo, quello che è rimasto della nostra legge osserviamo che le mo-

dificazioni apportate decurtano sensibilmente le provvidenze delle quali però rimane un certo numero; comunque, data la estrema labilità della materia nella quale non vi sono esperienze, dobbiamo pensare che lo stabilire delle tariffe e l'aver degli elenchi certi di committenti e di lavoratori può costituire una salvaguardia per procedere in un secondo tempo ad una revisione sulla base della esperienza. Ritengo che quelli che sono stati i criteri fondamentali che ci hanno guidato a stendere ed approvare alla unanimità una tale legge, siano validi e possano, domani, essere invocati come una salvaguardia effettiva dei lavoratori.

MAGLIETTA. Mi limiterò a esporre brevemente le ragioni per le quali da nostra parte viene espressa una opinione negativa nei riguardi delle modificazioni apportate dal Senato alla proposta di legge in esame.

Anzitutto una questione, direi, morale. Si tratta di una legge che è nata con un certo orientamento, alla quale i proponenti hanno voluto dare una certa linea che ha avuto il consenso unanime della Commissione parlamentare della Camera, che è andata al Senato dopo una elevata discussione; se i senatori hanno discusso comma per comma, da parte della Camera si è discusso parola per parola. Ebbene, questa legge ha subito da parte del Senato una deformazione sostanziale.

Se esaminiamo il testo modificato dal Senato, vediamo che, in modo costante, articolo per articolo, vengono diminuite le garanzie per i lavoratori e aumentate le facoltà dei datori di lavoro. Questa mi pare una constatazione incontestabile e, diminuendo le garanzie per i lavoratori e aumentando le facoltà dei datori di lavoro, non si può certo dire che si tutela il padronato onesto e che ci si preoccupa della attività economica nazionale in certi settori; la legge come ci è stata rinviata, è congegnata in modo da favorire la parte più indegna dei datori di lavoro, gli speculatori, coloro i quali cercano la piccola speculazione per fare opera di concorrenza illecita contro i datori di lavoro che si comportano in modo corretto.

La nostra critica non riflette solo una opinione della classe lavoratrice; credo, invece, ci si possa sentire autorizzati ad esprimere anche il parere di quei settori del lavoro che sono ossequianti alle leggi e rispettosi dei contratti di lavoro.

Passiamo ora, molto brevemente, allo esame del dettaglio.

Articolo 3. È stata soppressa proprio la parte che tendeva a dare ad una categoria, la

quale è necessariamente un po' sparsa e disorganizzata, tutte le garanzie di contratto e la cosa appare tanto più chiara ove si osservi l'articolo 6 ove le poche parole « fra le parti » aggravano talmente la situazione da far capire che si vuol tornare al contratto individuale.

Per quanto riguarda l'articolo 8, ci troviamo apparentemente a dare, con la acquisizione di queste determinate lavorazioni, una facilitazione ai lavoratori, ma, in realtà, la cosa è ben diversa, tanto è vero che appaiono anche dalla discussione al Senato delle divergenze nello stesso campo della maggioranza. Abbiamo che tutti possono fare i lavoratori a domicilio così che diventa, non pleonastico, ma addirittura umoristico, il richiamo fatto alla legge sul collocamento.

Vi è poi, una frase che illumina sulle intenzioni che hanno presieduto alla modificazione; tutti sanno che la legge autorizza la richiesta nominativa; ebbene, si è voluto scrivere anche questo per sottolinearlo. La cosa giunge ai limiti del paradosso, poi, nell'articolo 13 perché se questa legge non tutela i tradizionali lavoratori a domicilio c'è da domandarsi chi mai dovrebbe tutelare. Ma questa legge che, secondo il Senato, dovrebbe escludere i lavoratori di Prato eccetera, finisce, in fondo, per tutelare solamente quelli che sono i tradizionali lavoratori a domicilio.

Perché poi, si è voluto pretendere che il lavorante a domicilio non possa acquisire il diritto agli assegni familiari? È cosa, questa, intollerabile e inaccettabile. Si è finito di tutelare certe categorie di lavoratori che noi avevamo escluso, cioè quei lavoratori che svolgono attività complementari. Si crea così, anche un assurdo giuridico perché secondo la dizione dell'articolo 13 si dovrebbe supporre possibile che un lavoratore che ha fatto otto ore di lavoro ne possa fare anche altre otto a casa ed avere doppia assicurazione eccetera. È questo un modo per facilitare la violazione del contratto di lavoro perché sappiamo che il lavoratore disorganizzato, tende a arrotondare le proprie entrate attraverso le ore supplementari, mentre bisogna, invece che sia a lui garantita la giusta retribuzione, la previdenza, l'assicurazione e così via.

Anche su questo tema non possiamo quindi convenire con il testo approvato dal Senato.

A questo punto mi si consenta una piccola considerazione di carattere politico: Chi sono i senatori che hanno fatto questo? Sono i senatori della maggioranza.

Ora, da parte nostra è stato fatto un lavoro onesto; ci siamo riuniti ed abbiamo cercato anche nelle parole, di non offendere i sena-

tori, per trovare un minimo di correttivo così da eliminare almeno le più grosse storture trasmesse dal Senato, è stato incaricato l'onorevole Butté di interpellare il Senatore Grava, Relatore alla Commissione del Senato e campione di tutta questa battaglia e di vedere di giungere ad un accordo. Ci è stato risposto negativamente. Si ha quindi un ricatto e questo ricatto non ci viene fatto da uno o da un altro senatore, ma dalla peggiore parte del padronato italiano attraverso la voce di alcuni senatori.

Poiché siamo autorizzati dai senatori della nostra parte e dire che essi si batteranno per le eventuali modifiche a questa legge, dico: precisiamo anche le responsabilità. Noi riteniamo che la legge in esame possa essere modificata e debba essere modificata e che possano anche intervenire i gruppi politici a modificare l'atteggiamento dei singoli. A conclusione di questa discussione noi dovremmo ricavare delle conclusioni politiche e preciso che noi vogliamo che questa legge venga approvata e che tenga, nella misura del giusto, anche conto delle osservazioni fatte dai Senatori. Se noi abbiamo commesso degli errori siamo pronti a riconoscerli però respingiamo ogni ricatto.

Preannuncio che, nell'esame dei singoli articoli, ci batteremo perché si ritorni, se non in tutto almeno nella misura del possibile, al testo approvato dalla nostra Commissione e prego quindi i colleghi di esaminare con molta attenzione le modeste considerazioni da me fatte che sono un po' più forti di quelle fatte dall'onorevole Butté.

Se si vuole respingere il ricatto — e io propongo che lo si respinga — il presente provvedimento può venire approvato nel breve giro di dieci giorni; si sarà così dato alle categorie interessate, quel minimo che le categorie stesse si aspettano.

CALVI. Le modifiche più gravi apportate a questa legge sono quelle apportate all'articolo 3 ed all'articolo 6. Mi auguro che il tempo consenta, qualora vengano da noi respinte le modifiche del Senato, di approvare egualmente la legge, ma non nascondo la mia preoccupazione al riguardo, specie in considerazione della ostinazione del senatore Grava; è quindi facile che, qualora da parte nostra si rinvii il provvedimento al Senato, di esso non se ne faccia più nulla.

Vorrei osservare che anche l'onorevole Relatore aveva sottolineato, pur dissentendo dalla posizione assunta dalla Commissione del Senato, che ci troviamo di fronte a una categoria che oggi non ha niente. Ad esempio lavora-

trici come le cravattaie, che dopo una intera giornata guadagnano 2-300 lire e questo a Milano, non a Prato o a Napoli.

Ciò significa che non esiste alcuna tutela e questa mi pare la considerazione fondamentale. La nostra tesi era di scoraggiare, con la legge da noi approvata, il lavoro a domicilio, ma non so se questa tesi sia condivisa da tutti i lavoratori.

BUTTÈ, *Relatore*. Bisogna educare anche i lavoratori.

CALVI. Lo scoraggiamento del lavoro a domicilio era un aspetto certamente lodevole della legge e rappresentava uno scopo che la legge, in una certa misura, raggiungeva. Non so se tutti i lavoratori concordino sulla eliminazione del lavoro a domicilio che nella maggior parte dei paesi più progrediti è scomparso.

Debbo dire che l'articolo 6, pur così come è stato emendato dal Senato, costituisce sempre una garanzia almeno di tariffa, cioè che è meglio del trattamento riservato oggi a questa povera gente.

Comunque, pur non entrando nel merito dato che quanto è stato rilevato sia dall'onorevole Relatore che dall'onorevole Maglietta è stato la nostra passione e tale rimane, debbo dire che l'organizzazione sindacale, almeno quella che io rappresento, è preoccupata dal fatto che, se da noi viene respinta la legge emendata dal Senato, essa non verrà approvata e la categoria resterà ancora priva di un provvedimento che consenta di iniziare un lavoro sindacale.

Anche la distinzione fra lavoro tradizionale e non tradizionale porterà i lavoratori a battersi per modificare lo elenco.

È quindi in considerazione della urgente necessità di provvedere alla tutela della categoria, almeno negli aspetti più elementari ed in attesa che nella prossima legislatura si possano portare alla legge quei correttivi che la esperienza consiglierà, che non vorrei esprimere un parere drastico.

BETTOLI. Ritengo che l'elemento che ci porterà a decidere in un senso o nell'altro, sarà proprio la scadenza parlamentare. In altre condizioni credo che la rimanderemmo, alla unanimità, al Senato.

Concordo con le considerazioni esposte dal collega Maglietta anche perché la Commissione del Senato non ha capito che la nostra Commissione è stata aiutata nel suo lavoro dalle considerazioni fatte dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori. Mi preoccupa quindi il fatto che, la prima volta che da parte nostra si opera

tenendo conto di quei suggerimenti ci si viene a trovare con delle conclusioni peggiorative. Non sono queste, certo, buone prospettive per la valorizzazione di quell'importante lavoro compiuto dal Parlamento italiano, lavoro del quale dovrà essere tenuto conto nei riguardi di tutti gli altri settori che la prossima legislatura dovrà regolamentare.

Se noi, da questa prima vicenda, traiamo delle conclusioni, dobbiamo dire che primo fra tutti a svalutare i lavori della Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, è il Parlamento italiano.

Per quanto riguarda il merito vengono peggiorate le condizioni che avevamo previsto per una regolamentazione che inevitabilmente portava una rivoluzione nel settore. I concetti sui quali ci eravamo basati partivano dalla considerazione che la regolamentazione progettata dovesse aver valore per un lungo periodo di tempo e quindi portavano a una sistemazione normale del lavoro a domicilio che, così, si inseriva in una funzione sociale che portava ad una certa dignità, ad un certo riscatto, centinaia di migliaia di lavoratori che operano in condizioni precarie.

Non si conservano nemmeno, ora, le posizioni attuali del lavoro a domicilio perché quando si arriva a stabilire che alcuni lavori sono tradizionali lavori a domicilio, non so a quali conclusioni si possa giungere; si può arrivare al punto che al lavoratore occupato in un lavoro stabile, permanente in una azienda si può dar da fare lavoro a domicilio.

Il problema assistenziale, poi, non viene risolto, ma viene, invece, compromesso.

Quale è la situazione delle forme previdenziali da noi sancite in una infinità di leggi? Quella di tendere alla unificazione dei sistemi del trattamento del lavoro salariato. Ora noi andiamo ancora a polverizzare e non compiamo il più piccolo passo avanti.

Per questi motivi sono estremamente perplessi di fronte a questa legge.

Ritengo che almeno i due articoli fondamentali, l'articolo 3 e l'articolo 13 non possano essere abbandonati.

Guardate come, anche nelle cose piccole, sono andati a perdersi i componenti la commissione del Senato! Quando, all'articolo 6 si dà alle parti il diritto ed il dovere di pattuire il salario, ci si dimentica che la Costituzione della Repubblica riconosce al sindacato e dà a questo il diritto primario di trattare queste cose. Nel caso specifico si dà il dovere di stabilire, ad una parte debolissima, quella che sarà la sua tariffa. Questi la-

voratori che sono soggetti al ricatto, vengono lasciati nel ricatto.

Questo è stato fatto dalla Commissione del Senato. Si è favorita così la zavorra di datori di lavoro incapaci di costituire una entità industriale permanente e che si perdono in forme deteriori per procurarsi il loro lavoro.

CALVI. L'assorbimento dell'articolo 3 nell'articolo 6, non mi sembra però implichi nulla.

PRESIDENTE. Do lettura di due emendamenti presentati dagli onorevoli Maghetta, Bettoli e altri.

Primo emendamento: « Ripristinare il testo dell'articolo 13 già approvato dalla Camera ».

Secondo emendamento: « All'articolo 3, ripristinare il testo della Camera per quanto riguarda il 3° e 5° punto soppressi dal Senato ».

Ritengo che, dato il punto a cui è giunta la discussione e data l'ora tarda, sia opportuno rinviarla alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

DI MAURO. Già altre volte è stato chiesto dalla nostra parte che venisse posta all'ordine del giorno la discussione della legge sulle pensioni alle casalinghe. Ne è stata fatta richiesta in forma privata e in forma ufficiale. Purtroppo tale discussione non ha potuto ancora aver luogo. È stata tenuta una riunione nella quale si è deciso di demandare ad un Comitato ristretto la elaborazione eventuale di un testo unificato; questo Comitato si è riunito; mi pare ora sia doveroso da parte della Commissione, chiedere al Comitato ristretto di riferire sulla discussione svoltasi nel suo seno. Il problema della pensione alle casalinghe deve quindi essere posto all'ordine del giorno e, nel caso la richiesta formale che viene ora da me presentata non venisse accolta, saremo tenuti a dichiarare che non si vuole discutere l'argomento pur essendo state presentate proposte di legge dalle diverse parti; che nella realtà non si vuole giungere ad una soluzione e che il gruppo politico della democrazia

cristiana, che pure ha presentato un suo progetto di legge, non vuol risolvere il problema, non vuole chiarire la sua posizione tanto sono limitate le concessioni che intenderebbe fare.

Noi affermiamo che la questione si può discutere ora e che il programma elettorale della democrazia cristiana, come il nostro, può benissimo essere privato di questo argomento.

BETTOLI. Prego l'onorevole Presidente di studiare la possibilità di porre all'ordine del giorno la proposta di legge dell'onorevole Lizzardi che richiede una inchiesta sull'E.N.A.L. Essa fu presentata il 23 luglio 1953 all'inizio di questa legislatura. La richiesta è determinata dal fatto che la situazione dell'E.N.A.L. diventa ogni giorno più drammatica.

DIAZ LAURA. Vorrei proporre che la Commissione venisse convocata martedì 18 o almeno mercoledì 19. Ciò chiedo in considerazione degli importanti argomenti all'ordine del giorno.

SCARPA. Pongo una questione molto modesta. la leggina che estende ai pensionati della previdenza sociale coltivatori diretti, la assistenza sanitaria.

L'onorevole Presidente mi ha comunicato che il provvedimento poteva essere posto all'ordine del giorno. Mi permetto sollecitarlo dato che l'onorevole De Marzi, Relatore, mi ha più volte assicurato di essere pronto. La leggina di cui sopra potrebbe quindi essere approvata in un brevissimo giro di tempo. Poiché il provvedimento è molto atteso, chiederei che venisse posto all'ordine del giorno.

CREMASCHI. Sollecito l'esame della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Di Vittorio per la rivalsa dei contributi unificati nel settore mezzadrile.

PRESIDENTE. Nei limiti del possibile, terrò conto delle osservazioni fatte in sede di compilazione dell'ordine del giorno delle prossime sedute.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI